



## Conversione in legge del decreto “Milleproroghe”

### FAI INFORMA 053/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 è stato pubblicata la legge 23 febbraio n. 18, di conversione del [decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215](#) (cd “milleproroghe”).

Con la circolare fai informa n. 046/2024 del 29 febbraio u.s., vi abbiamo già informato dell'importante risultato ottenuto dalla federazione, circa la possibilità di avvalersi degli Ispettori ausiliari autorizzati dal MIT per lo svolgimento delle sedute di revisione dei veicoli di massa >3,5 ton.

Altre disposizioni di interesse che vogliamo evidenziare in questa sede, sono anche:

- **Obbligo assicurativo per macchine agricole (art. 8, comma 10-ter).** Per le macchine agricole, viene prorogata al 1 luglio 2024 la decorrenza dell'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, a condizione che non circolino su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate; in tal caso, infatti, le macchine agricole sono immediatamente soggette al predetto obbligo. Sullo stesso tema, segnaliamo che il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale – in data 29 febbraio u.s ha emesso una circolare dove vengono ribaditi i concetti di cui sopra.
- **Proroga al 1° gennaio 2025 del regime di esenzione IVA di alcune operazioni poste in essere da enti di tipo associativo (art. 3, comma 12-sexies).** La disposizione proroga ulteriormente, dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025, l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti non commerciali, inclusi quelli associativi, introdotta dall'art. 5, comma 15-quater, del [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 – c.d. decreto “Fisco e Lavoro”). Come noto, la suddetta disposizione reca l'eliminazione di alcune fattispecie di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, riferibili a particolari operazioni poste in essere da enti associativi, recate dall'art. 4, commi da 4 a 8, del [P.R. n. 633 del 1972](#) (c.d. Decreto IVA), prevedendo, al contempo, relativamente alle medesime operazioni, l'applicazione del regime di esenzione d'imposta, di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972.
- **Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, comma 12-duodecies).** La disposizione, introdotta in sede di conversione estende al 30 aprile 2024 l'applicabilità delle norme sullo svolgimento in modalità da remoto delle assemblee ordinarie delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle s.r.l., delle

società cooperative e delle mutue assicuratrici, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"). Si ricorda che, ai sensi del comma 8-bis dell'art.106 del decreto-legge n.18/2020, queste disposizioni si applicano anche alle assemblee di associazioni e fondazioni.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della nota Confcommercio in allegato.